

GESTIONE SCARICHI REFLUI NON RECAPITANTI IN FOGNATURA

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 48/93 è di competenza comunale quanto concerne le funzioni amministrative degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad: abitazione, attività alberghiera/ristoranti, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

L'autorizzazione è temporanea ed ha validità 4 anni (art. 19 D.L.gvo.268/00).

In tutti gli altri casi l'istanza di autorizzazione deve essere rivolta alla Provincia di Torino.

Modalità e limiti di accettabilità scarichi non in fognatura art. 17 L.R. 13/90 e s.m.i.

in acque superficiali per quantità inferiori a 150 mc/giorno: i limiti di accettabilità dello scarico sono definiti dall'allegato 1 della L.R. 13/90 e all'allegato 2 tabella 2.IV per i parametri non presenti nell'allegato 1; il corpo recettore deve avere una portata di almeno 20 litri/secondo per 240 giorni all'anno (riferimento al delibera di Giunta Regionale 74 - 45166 del 26/04/95 in relazione ai limiti D.M.V. - deflusso minimo vitale - per le derivazioni di acque superficiali). Sono consigliate vasche di accumulo per i periodi secca del corpo ricettore.

negli strati superficiali del suolo per scarichi inferiori o uguali a 25 mc/giorno o per edifici aventi consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc o una capienza inferiore a 100 posti letto od addetti, sarà eseguito a mezzo di **subirrigazione o pozzo assorbente** con criteri e metodologie indicate nell'allegato 5 delle disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977; i limiti di accettabilità dello scarico sono definiti dall'allegato 1 della L.R. 13/90 e all'allegato 2 tabella 2.IV per i parametri non presenti nell'allegato 1;

scarico puntuale sul suolo: è ammesso solo per insediamenti esistenti od equiparati ad essi per volumi inferiori a 150 mc/giorno e secondo criteri, metodologie e limiti indicati nell'allegato 5 delle disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977; i limiti di accettabilità dello scarico sono definiti dall'allegato 1 della L.R. 13/90 e all'allegato 2 tabella 2.IV per i parametri non presenti nell'allegato 1;

vasca/pozzo a tenuta stagna: è consentita ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione solo per insediamenti di civile abitazione esistenti a condizione che non vi sia la possibilità tecnica di utilizzare altri corpi ricettori o tipi di smaltimento e nel rispetto delle seguenti norme tecniche di gestione:

la quantità dei liquami prodotti non sia superiore a 5 mc/giorno;

lo stoccaggio avvenga previo trattamento in fossa settica o biologica adeguatamente dimensionata e da cui siano escluse le acque meteoriche;

si consiglia una capienza di almeno 4 mc/utente - in questo modo si prevede uno spurgo mensile della vasca considerando che il consumo medio di acqua corrisponde a 80/100 mc a quadrimestre per famiglie di 4 persone quindi 5 mc a persona al mese.

Il pozzo a tenuta non si configura come scarico ma come deposito temporaneo di liquami pertanto segue le prescrizioni del decreto 22/97 art. 6 comma 1 lettera m) in merito ai rifiuti, ha **carattere temporaneo con validità massima di 4 anni** con l'obbligo di conservare, per almeno 5 anni, le bolle di smaltimento dei liquami che devono riportare data, quantità prelevata, nome e sito dell'impianto di smaltimento finale. In caso di consumi idrici inferiori di quelli stimati e quindi di una diversa periodicità di svuotamento della vasca a tenuta conservare anche le bollette relative al consumo idrico al fine di consentire agli organi di controllo di procedere al confronto tra i volumi di acqua consumati e quanto smaltito.

Scarichi acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 258/00 comma 4 è vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

